

Spett.le
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 Ravenna RA

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 10 OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA VERIFICA SISMICA DELL'INTERO COMPLESSO SCOLASTICO E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL 1° STRALCIO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "A.ORIANI" DI FAENZA – VIA MANZONI N. 6 - CUP J24I20000200004 – AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

L'importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA per l'affidamento del servizio di elaborazione della verifica sismica dell'intero complesso scolastico e della progettazione definitiva delle opere di adeguamento sismico del 1° stralcio dell'intervento di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico commerciale e per geometri "A.Oriani" di Faenza – via Manzoni n. 6- ammonta ad **euro 132.388,12**.

Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate provvedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano e a contrassegnare, qualora vi siano opzioni l'ipotesi che si deve scegliere.

Il sottoscritto
nato il a
residente in Via
codice fiscale
(se società) in qualità di
dell'operatore economico

con sede legale in

via.....

con sede operativa in

via.....

codice fiscale n. Partita IVA. n.

(se libero professionista) ordine di appartenenza

numero di iscrizione anno di iscrizione

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

n. di telefono..... n. di fax. e-mail (PEC)

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
(barrare la voce che interessa)

- Professionista singolo
- Professionista associato
- Società di professionisti
- Società di ingegneria
- Consorzio
- Professionista capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

.....
.....
.....

- Professionista mandante di un raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

.....
.....
.....

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. ⁽¹⁾

- 2) che l'operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. (2)
- 3) che l'operatore economico che si rappresenta è iscritto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione **al bando MEPA: "Servizi architettonici di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica"**.
- 4) di possedere i **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:
- a) laurea quinquennale o specialistica in ingegneria civile o equipollente in capo al soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
 - b) abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a dieci anni (con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni;
 - c) **(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)** iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di mercato;
- 5) di possedere i **requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
- a) **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo **pari al doppio** dell'importo a base di gara e quindi non inferiore ad **euro 264.776,24**;
 - b) **avvenuto espletamento** negli ultimi dieci anni **di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (si veda la Tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), **per un importo globale per ogni classe e categoria, pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	euro 4.825.650,00	x 1	euro 4.825.650,00

c) **avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (si veda la Tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), per un importo totale non inferiore ad un valore **pari a 0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	euro 4.825.650,00	x 0,40	euro 1.930.260,00

Qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti di cui al punto 5, lett. a), lett. b) e lett. c) ed intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni dovrà segnalarlo contrassegnando la casella sottostante e rendendo la dichiarazione prevista:

- di avvalersi ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni delle capacità del seguente operatore economico in possesso dei requisiti di cui al punto 5, lett. a), lett. b) e lett. c):

Denominazione/Ragione sociale
codice fiscale n... Partita IVA n.....
IndirizzoComuneProvincia.....Cap
n. di telefono..... Indirizzo PEC
e-mail

- 6) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- 7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Provincia di Ravenna nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
- 8) Di autorizzare espressamente l'invio delle comunicazioni relative all'indagine di mercato in oggetto mediante PEC al seguente indirizzo

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati forniti dagli operatori economici alla Provincia sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Dichiarante

(firma leggibile e per esteso)

Luogo _____, data _____

Tale modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico candidato (in alternativa il modello, in formato PDF, può essere sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo e scansionato unitamente al documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).

Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, alla stessa dovrà essere allegata originale o copia autenticata della procura.

Si precisa che, nel caso di operatore economico in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, il presente allegato A) deve essere prodotto da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione o GEIE.

(1) Art. 80 del Decreto Legislativo 12 aprile n. 50 e successive modificazioni

- Motivi di esclusione -

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(2) Art. 53 comma 16 ter. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

OGGETTO, PRESCRIZIONI, CRITERI, INDICAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto le prestazioni professionali relative alla elaborazione della progettazione definitiva delle opere di adeguamento sismico – I° stralcio e di elaborazione della verifica sismica, con valutazione dei miglioramenti ottenuti con l'intervento di adeguamento in esame della sede dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza (RA), con la facoltà, da parte della Provincia di Ravenna, di affidare all'operatore economico aggiudicatario anche la elaborazione della successiva progettazione esecutiva, agli stessi prezzi patti e condizioni del presente incarico.

2. Tipo e sviluppo delle prestazioni richieste

Il professionista dovrà valutare la modalità di intervento più opportuna al fine di conseguire gli obiettivi progettuali riportati nell'oggetto dell'incarico.

Effettuata tale valutazione, il professionista dovrà sottoporre al responsabile del procedimento, anche in maniera schematica ed informale, i criteri che propone di adottare e le eventuali modifiche che propone di introdurre ai fini della successiva elaborazione progettuale.

Tali criteri e modifiche dovranno essere presentate entro dieci giorni dall'affidamento dell'incarico al responsabile del procedimento che esprimerà - sempre in maniera informale - il proprio benessere ovvero - in questo caso in forma scritta - le proprie diverse osservazioni, sulla base delle quali il professionista dovrà procedere alle successive elaborazioni.

Lo sviluppo delle elaborazioni relative alla progettazione delle opere di adeguamento, riguarderà gli aspetti grafico-strutturali, di calcolo, computistici e alla elaborazione della documentazione necessaria all'ottenimento della autorizzazione sismica, rimanendo espressamente inteso che ogni definizione di ordine edilizio-architettonico dovrà essere concordata con il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna.

Lo sviluppo delle elaborazioni relative alla verifica sismica dell'intera parte di sede scolastica realizzata prima dell'entrata in vigore della normativa sismica, riguarderà gli aspetti grafici e di calcolo, l'esecuzione di tutte le necessarie indagini sui materiali e sulle strutture esistenti e la elaborazione della documentazione necessaria all'esecuzione e rappresentazione della valutazione. Il professionista dovrà inoltre procedere alla compilazione di schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, DM 14/01/2008) sulla base degli interventi previsti nel progetto oggetto del presente incarico.

3. Condizioni e prescrizioni di ordine generale

Gli elaborati conseguenti a quanto stabilito nel precedente punto 2 dovranno essere prodotti sulla base ed in conformità ad ogni vigente disposizione di legge, alle prescrizioni od indicazioni riportate nel presente disciplinare o direttamente impartite dal responsabile del procedimento.

Gli elaborati dovranno altresì essere conformi alle indicazioni architettoniche che il responsabile del procedimento comunicherà al professionista con ogni necessaria illustrazione (o chiarimento) delle scelte edilizie e distributive che possono influire sulla progettazione delle opere di adeguamento sismico.

Al fine di assicurare la rispondenza del progetto alle esigenze della Provincia di Ravenna e la indispensabile organicità ed omogeneità dell'intervento, il progettista – nel corso dell'espletamento dell'incarico – dovrà tenere gli opportuni contatti con il sopra citato responsabile del procedimento.

Il professionista incaricato rimarrà altresì obbligato a partecipare, a semplice richiesta degli uffici provinciali, alle riunioni, incontri, sopralluoghi dagli stessi convocati per l'esame e la definizione congiunta degli aspetti ed interrelazioni progettuali ed operative in precedenza menzionate.

Allo stesso modo il professionista dovrà tenere gli opportuni contatti ed assumere le necessarie informazioni presso gli Enti od organismi delegati alla approvazione del progetto o di suoi specifici aspetti limitatamente e per quanto attiene al settore di progettazione a lui affidato.

Il professionista rimane altresì impegnato ad introdurre nel progetto – anche se già elaborato, presentato ed accettato dalla Provincia di Ravenna – tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio delle amministrazioni, enti od organismi competenti in merito all'approvazione del progetto (Comune, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ecc.) e così fino alla sua definitiva approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi rispetto a quelli concordati con il presente disciplinare.

Le tavole grafiche dovranno essere rappresentate nelle scale più opportune ai fini della loro esatta lettura e interpretazione.

4. Indicazioni e prescrizioni specifiche

Il progetto, come in precedenza accennato, dovrà essere conforme ad ogni prescrizione di legge riferibile all'ambito dell'incarico. Tra queste – e precisando che eventuali omissioni od imprecisioni dell'elenco che segue non esonerano il progettista dall'obbligo sopra definito – si richiamano in particolare:

- D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Testo Unico dell'edilizia DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- DM 17 gennaio 2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare del 21 gennaio 2019 n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";
- Direttive del presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni;
- D.G.R. Emilia Romagna n. 936 del 23 giugno 2008 "Programma delle verifiche tecniche e piano degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico previsto all'art. 1, comma 4, lett. C dell'OPCM 3362/2004 e successive modifiche ed integrazioni" - Allegato 3;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2007;
- Norme tecniche applicabili (UNI, CEI, ecc.) stabilite sia a livello nazionale che approvate da organismi esteri accreditati sotto l'aspetto tecnico/scientifico;
- L. Regionale 19 ottobre 2008 - Norme per la riduzione del rischio sismico;
- Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

In relazione alla progettazione delle opere di adeguamento sismico, nello svolgimento dell'incarico, il professionista dovrà individuare, tra le soluzioni tecniche conformi, quelle in grado di contemperare la qualità della esecuzione e la efficienza delle prestazioni delle opere e/o manufatti con il requisito della economicità di realizzazione e gestione.

Analogamente i materiali scelti e le modalità della loro messa in opera dovranno rispondere al criterio della buona qualità, affidabilità, curabilità e manutenibilità nonché - compatibilmente a quanto appena detto - alla economicità.

In caso di divergente interpretazione e valutazione – nell'ambito di soluzioni tutte conformi ai dispositivi normativi – sarà facoltà della Provincia, attraverso i propri organi tecnici, prescrivere quelle da sviluppare progettualmente.

L'incarico contempla altresì l'analisi della situazione esistente in ogni aspetto necessario ad individuare le strutture oggetto di intervento, a verificare la compatibilità delle nuove opere con gli elementi strutturali ed edilizi già esistenti ed a definire ogni modalità costruttiva di giunzione od accostamento tra vecchie e nuove strutture.

La forma di elaborazione progettuale sopra definita, è assimilabile – con riferimento all'ambito dell'incarico ed alla sua specifica delimitazione di compiti – al "progetto definitivo" così come definito dall'art. 23, comma 7 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dagli articoli dal n. 24 al n. 32 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. Gli elaborati di progetto dovranno pertanto essere sviluppati in forma ed in numero tali da individuare compiutamente ed in maniera univoca, in ogni fase e modalità attuativa, le strutture da realizzare.

In merito alla esecuzione della verifica sismica delle intere sedi scolastiche, l'incarico contempla altresì la analisi della situazione esistente attraverso:

- analisi dei diversi corpi di fabbrica sulla base dei rilievi in sito e dello studio della documentazione disponibile fornita dal committente o di quella rintracciabile, da parte del professionista, negli archivi degli Enti od organismi preposti al rilascio delle autorizzazioni al momento della realizzazione degli edifici;
- sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura con rilievo geometrico e strutturale degli edifici e dei dettagli costruttivi, nonché rilievo materico e stato di conservazione;
- analisi del quadro fessurativo.

Al termine della analisi della situazione esistente saranno definite ed eseguite, anche attraverso un laboratorio specializzato, le indagini distruttive e non distruttive minime indispensabili per consentire un approfondimento della conoscenza del fabbricato tale da poter effettuare la verifica sismica. Il professionista dovrà coordinare e sovrintendere l'esecuzione delle indagini così definite.

La verifica sismica dovrà essere condotta attraverso simulazioni numeriche mediante discretizzazione in elementi finiti (F.E.M.) fino ad individuare i meccanismi di collasso e determinare gli indicatori di rischio di collasso e di rischio di inagibilità così come definiti dall'Allegato 2, lettera b) dell'O.P.C.M. 3362/04 e gli indicatori di rischio sismico individuati dagli allegati alla D.G.R. n. 936 del 23 giugno 2008. La verifica sismica dovrà altresì contenere la verifica statica delle strutture esistenti nel rispetto sia della normativa attualmente vigente sia della normativa vigente all'epoca della costruzione e la valutazione, attraverso specifici indicatori, del miglioramento che si otterrà attraverso l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico oggetto del presente incarico.

Ciò richiamato e, fatte salve le maggiori elaborazioni comportate dalla suddetta definizione nonché dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/10 e successivi, si individuano come segue le operazioni, verifiche, elaborazioni e calcolazioni da effettuare nell'espletamento dell'incarico.

5. Elaborati da produrre

In relazione alla progettazione delle opere di adeguamento sismico (comprehensive delle necessarie opere di finitura, impiantistiche, ecc.), il professionista, una volta ottenuto lo specifico benestare del responsabile del procedimento sui criteri di intervento proposti, provvederà alla redazione degli elaborati sotto specificati e di ogni altro atto a rappresentare in maniera compiuta ed univoca le strutture progettate:

- a) relazione di calcolo, redatta in forma completa e dettagliata, secondo i metodi della scienza delle costruzioni, adottando i criteri di calcolo sistematici ed analitici (e non empirici od approssimati),

- esponendo chiaramente le schematizzazioni utilizzate ed in forma tale da rendere facilmente individuabili i valori di sollecitazioni e tensioni dei vari elementi strutturali;
- b) relazione generale e specialistica descrittiva delle opere interessate;
 - c) relazione geotecnica;
 - d) relazione sismica e sulle strutture;
 - e) computo metrico estimativo delle opere progettate, elenco prezzi, e disciplinare descrittivo che precisi le caratteristiche prestazionali, funzionali e descrittive, ove occorra, estetiche e dimensionali dei materiali previsti in progetto;
 - f) documentazione tecnica e modulistica necessaria alla presentazione della pratica sismica;
 - g) elaborati grafici (in scala 1:100 o 1:50, con sviluppo di particolari costruttivi in scala 1:20 o 1:10) ove dovranno essere rappresentate tutte le indicazioni atte ad individuare in maniera esatta e non equivoca le varie componenti strutturali. Più precisamente da tali tavole si dovranno chiaramente desumere – con completezza di quote numeriche e non per la sola rilevazione grafica – la forma, le dimensioni, gli sviluppi, il posizionamento, le sagomature, le particolarità costruttive delle componenti strutturali suddette;
 - h) schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, DM 14/01/2008) sulla base degli interventi previsti nel progetto oggetto del presente incarico.

Il professionista, inoltre, provvederà alla redazione di una relazione finale contenente la valutazione della sicurezza sismica che si prevede di ottenere tramite l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico oggetto del presente incarico comprensiva della compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (contenente gli indicatori necessari ad esprimere il miglioramento che si otterrà tramite l'esecuzione degli interventi di consolidamento sismico oggetto del presente incarico).

In conclusione la valutazione dovrà rispecchiare la situazione degli immobili così come risulteranno essere a seguito degli interventi di adeguamento progettati e da realizzarsi, in conformità al progetto di adeguamento oggetto del presente incarico.

In merito alla esecuzione della verifica sismica dell'intera porzione di sede scolastica realizzata prima dell'entrata in vigore della normativa sismica, il professionista, provvederà alla redazione di una relazione finale contenente:

- le caratteristiche strutturali, tipologiche e qualitative, di ogni edificio con indicazione delle eventuali modifiche alla struttura portante più significative avvenute nel tempo e quanto dedotto dalla fase di analisi della situazione esistente, espresse in sintesi;
- l'elenco delle prove effettuate, con l'elaborazione e la sintesi dei risultati ottenuti, l'eventuale indicazione del laboratorio incaricato ed un elaborato grafico con indicati i luoghi di indagine;
- le procedure di calcolo utilizzate per la modellazione dei corpi strutturali, la descrizione del modello strutturale, la classificazione del terreno di fondazione, le modalità di crisi previste per le strutture;
- l'interpretazione dei risultati del calcolo, con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento ed individuazione degli elementi più vulnerabili;
- la determinazione degli indicatori di rischio indicati al punto precedente;
- illustrazione del lavoro svolto, delle indagini effettuate, del metodo di analisi e dei modelli strutturali adottati, comprese le deduzioni finali in ordine alla quantificazione della sicurezza;
- analisi della vulnerabilità, sismica globale e locale della struttura;
- la valutazione del miglioramento che si otterrà tramite l'esecuzione degli interventi di consolidamento sismico oggetto del presente incarico;
- la verifica statica delle strutture esistenti nel rispetto sia della normativa attualmente vigente sia della normativa vigente all'epoca della costruzione;
- compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (contenente gli indicatori necessari ad esprimere il miglioramento che si otterrà tramite l'esecuzione degli interventi di consolidamento sismico oggetto del presente incarico);
- indicazione degli ulteriori interventi necessari e/o consigliati, suddivisi in funzione sia di idonee scale di priorità sia di rendimento (rapporto beneficio ottenuto/costo dell'intervento).

In conclusione la verifica sismica dovrà rispecchiare la situazione degli immobili così come risulteranno essere a seguito degli interventi di adeguamento progettati e da realizzarsi, in conformità al progetto di adeguamento oggetto del presente incarico.

Gli elaborati dovranno essere forniti nel numero e con le modalità sotto specificate:

- Elaborati grafici:
 - n. 3 copie su carta normale, firmati in originale
 - n. 1 cd rom o DVD contenente file "dwg" di tutti gli elaborati grafici e i file firmati digitalmente di tutta la documentazione presentata;
- Documentazione:
 - n. 3 copie firmate in originale più base informatica contenente sia i file editabili che i file firmati digitalmente di tutta la documentazione presentata.

6. Determinazione del corrispettivo posto a base di gara per lo svolgimento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo a "Elaborazione della progettazione definitiva delle opere di adeguamento sismico – I° stralcio e di elaborazione della verifica sismica dell'intera porzione di sede scolastica realizzata prima dell'entrata in vigore della normativa sismica dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza Via Manzoni n. 6 Faenza (RA)".

Corrispettivo per la verifica sismica dell'intero complesso edilizio esistente della sede dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza Via Manzoni n. 6 Faenza (RA)	
Valore delle componenti strutturali, parametro V	€ 3.205.650,00
Parametro base P	5,498237%
ID Opere	S.03
Grado di complessità, parametro G	0.95
Prestazioni e parametri di incidenza	QbII.14 - 0,09 QbII.15 - 0,12 QbII.16 - 0,18
Parametro Q complessivo	0,39
Corrispettivo	€ 65.302,19

Spese generali	25,00%
Totale corrispettivo verifica sismica intero complesso posto a base di gara	€ 81.627,74

Corrispettivo per opere di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza Via Manzoni n. 6 Faenza (RA) – I° stralcio – progettazione definitiva	
Costo dell'intervento, parametro V	€ 1.620.000,00
Parametro base P	6,282419%
ID Opere	S.03
Grado di complessità, parametro G	0.95
Prestazioni e parametri di incidenza	QbII.01 - 0,18 QbII.02 - 0,04 QbII.03 - 0,01 QbII.05 - 0,04 QbII.09 - 0,06

	QbII.12 - 0,03 QbII.17 - 0,05 QbII.23 - 0,01
Parametro Q complessivo	0,42
Corrispettivo	€ 40.608,30

Spese generali	25,00%
Totale corrispettivo progettazione definitiva 1°Stralcio posto a base di gara	€ 50.760,38

Totale corrispettivo posto a base di gara (verifica sismica + progettazione definitiva)	€ 132.388,12
--	---------------------

7. Determinazione del corrispettivo per l'eventuale svolgimento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo a "Elaborazione della progettazione esecutiva delle opere di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza Via Manzoni n. 6 Faenza (RA) – 1°Stralcio".

Corrispettivo per opere di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza Via Manzoni n. 6 Faenza (RA) – 1° stralcio – progettazione definitiva	
Costo dell'intervento, parametro V	€ 1.620.000,00
Parametro base P	6,282419%
ID Opere	S.03
Grado di complessità, parametro G	0.95
Prestazioni e parametri di incidenza	QbIII.01 - 0,12 QbIII.02 - 0,13 QbIII.03 - 0,03 QbIII.04 - 0,01 QbIII.05 - 0,025 QbIII.06 - 0,03 QbIII.07 - 0,10
Parametro Q complessivo	0,445
Corrispettivo	€ 43.025,46

Spese generali	25,00%
Totale corrispettivo posto a base di gara	€ 53.781,83